

ASSOCIAZIONE "LIBERI LIBRI"

STATUTO ASSOCIATIVO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione "LIBERI LIBRI" (d'ora in poi anche "Associazione").

Articolo 2

1. L'Associazione ha sede in Rovato (BS), c.so Silvio Bonomelli n. 22.

Articolo 3

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere culturale ed in particolare si propone di contribuire alla gestione, alla promozione e alla diffusione del patrimonio storico-culturale testimoniato e conservato dalla Biblioteca Comunale di Rovato (d'ora in poi anche "Biblioteca") e dall'Archivio Storico Comunale di Rovato (d'ora in poi anche "Archivio"), sensibilizzando il pubblico, ed in particolare i cittadini rovatensi, alle tematiche della riscoperta delle radici culturali a livello locale, regionale e nazionale nonché alle tematiche della tutela del bene culturale in senso lato.

2. In particolare, l'Associazione si propone di:


- a. organizzare, e contribuire all'organizzazione di, attività culturali, lezioni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi (anche per bambini e ragazzi), visite guidate, anche presso le sedi della Biblioteca e dell'Archivio, collaborando alle attività che ivi si allestiscano;
- b. promuovere la formazione di gruppi di studio e di ricerca;
- c. organizzare, e contribuire all'organizzazione di, visite a biblioteche, archivi, mostre, enti ed eventi culturali in genere, nonché incontri con studiosi del settore e attività similari; curare pubblicazioni;
- d. cooperare nell'apertura al pubblico della Biblioteca e dell'Archivio, fornendo - anche a mezzo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati ed ad integrazione del personale dei suddetti enti - i servizi di accoglienza, lezioni, visite tematiche *et similia*;
- e. promuovere ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione, conoscenza e funzionamento della Biblioteca, dell'Archivio e della cultura locale;
- f. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- g. contribuire con i propri mezzi, anche finanziari, sia alle pubblicazioni relative alla Biblioteca, all'Archivio e al patrimonio culturale da queste posseduto o detenuto, sia all'acquisto di opere ad integrazione del patrimonio custodito;
- h. promuovere l'erogazione di borse di studio nonché l'aiuto economico a tesi di laurea, aperte anche a studiosi di provenienza internazionale, per indagini sui materiali della Biblioteca e dell'Archivio.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati.

4. L'Associazione si ispira ai valori promossi dalla Costituzione e si informa a principi di democraticità, esterna ed interna.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4



1. Il patrimonio è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dal ricavato dell'organizzazione di, o della partecipazione a, manifestazioni, pubblicazioni ed eventi;
 - c) da ogni entrata conseguente alla partecipazione a bandi nonché da ogni eventuale contribuzione proveniente da enti pubblici;
 - d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. È fatto divieto di distribuire utili agli Associati, anche in modo indiretto.
4. L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
5. Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il bilancio preventivo dell'Associazione entro il 31 dicembre, nonché quello consuntivo entro il 30 aprile, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci approvati restano disponibili presso la sede dell'Associazione.

ASSOCIATI

Articolo 5

1. Sono Associati le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione, presentata per iscritto al Consiglio, verrà da questo accettata, e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio con apposita delibera. Il versamento della quota è in ogni caso irripetibile e non è soggetta a rivalutazione.
2. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello al Collegio dei probiviri, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del rifiuto.
3. L'Associato che abbia versato la quota di associazione è tenuto al versamento della quota annuale di associazione a partire dall'anno successivo. La quota annuale di associazione verrà stabilita dal Consiglio con apposita delibera. Essa deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
4. Gli Associati che non avranno presentato per iscritto al Consiglio le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno tenuti al versamento della quota annuale di associazione relativa all'anno successivo.
5. Gli Associati non sono tenuti al versamento della quota associativa fino all'anno solare successivo al compimento del loro diciottesimo (18°) anno di età.

Articolo 6

1. La qualità di Associato si perde per:
 - a. dimissioni,
 - b. decesso,
 - c. revoca per giusta causa. È giusta causa di esclusione dell'Associato anche il mancato pagamento della quota associativa, secondo le disposizioni del comma seguente.
2. Qualora il Consiglio rilevi il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, invia espressa comunicazione di messa in mora, avvertendo l'Associato che in caso di mancato pagamento della quota entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione sarà deliberata la sua esclusione. In caso di mancata regolarizzazione il Consiglio delibera l'esclusione dell'Associato per morosità.
3. Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione per giusta causa. Le sanzioni hanno effetto dalla loro comunicazione. Esse si intendono di gravità proporzionale; la scelta della sanzione tra le tipologie indicate è rimessa all'insindacabile giudizio del Consiglio.

4. Contro il provvedimento di sanzione o di esclusione l'Associato può ricorrere per iscritto al Collegio dei probiviri entro trenta (30) giorni dalla comunicazione.

CONSIGLIO

Articolo 7

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati per la durata di tre anni.
2. In caso di cessazione dall'incarico di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea successiva.
3. Possono essere eletti Consiglieri tutti gli Associati alla data dell'elezione. La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di Sindaco, di Assessore, di Consigliere comunale e con qualsiasi carica pubblica elettiva. Il Consigliere decade *ipso jure* dall'incarico dal giorno dell'insediamento nella carica pubblica e viene sostituito ai sensi del comma precedente.
4. Il primo Consiglio è nominato nell'Atto Costitutivo, anche in deroga al precedente comma 1, e decade decorsi 12 (dodici) mesi dalla nomina.

Articolo 8

1. Il Consiglio nomina tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.
2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento di tale attività.

Articolo 9

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.
2. Nella redazione delle scritture contabili il Consiglio si conforma ai principi legislativi in materia.

Articolo 11

1. Il Presidente, o in sua mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEA

Articolo 12

1. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati, a norma dell'art. 20 c.c.; qualora il numero degli Associati alla data della domanda sia maggiore di 200, è sufficiente la richiesta di venti (20) di essi.

Articolo 13

1. L'Assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, nonché sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori, sulla nomina dei componenti il Collegio dei probiviri, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

2. Su motivata proposta del Consiglio può nominare Soci Benemeriti, eventualmente non tenuti al versamento della quota associativa.

3. Tutte le votazioni avvengono a voto palese.

Articolo 14

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento delle quote associative.

2. Per le seguenti delibere, fermo restando quanto previsto al precedente comma, hanno diritto di voto coloro tra gli intervenienti che abbiano già compiuto diciotto (18) anni di età alla data di svolgimento dell'Assemblea, che siano soci da almeno centottanta (180) giorni:

a) esclusione del socio;

b) approvazione di bilanci e relazioni contabili;

c) modifiche statutarie (art. 16.2);

d) nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri;

e) scioglimento dell'Associazione (art. 18).

3. Gli Associati non possono delegare altri Associati.

4. Per l'elezione dei membri degli Organi dell'Associazione si osserverà la seguente procedura:

a) nei 30 minuti successivi all'apertura dell'Assemblea, ciascun avente diritto può presentare la propria candidatura, indicando il proprio nome in apposito elenco aperto alla consultazione degli Associati;

b) il Presidente ammette il candidato a presentare brevemente all'Assemblea la propria candidatura;

c) conclusa la fase di cui ai precedenti punti a) e b), ciascun Associato ha diritto ad esprimere il proprio voto mediante alzata di mano, o nella diversa modalità che potrà essere deliberata dall'Assemblea;

d) gli Scrutatori dichiarano il numero di preferenze attribuite a ciascun candidato;

e) il Presidente proclama i nomi degli eletti in base al numero di preferenze; in caso di parità gli Scrutatori effettuano sorteggio.

Articolo 15

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se del caso, due Scrutatori.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto all'Assemblea. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso immediato all'Assemblea.

4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Articolo 16

1. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano alla presenza della metà più uno degli Associati e con la maggioranza dei presenti.

2. Le modificazioni statutarie possono essere deliberate da Assemblee che indichino espressamente tale intento nel proprio ordine del giorno. L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza dei tre quarti più uno degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera con la presenza dei due terzi più uno degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in terza convocazione con la sola maggioranza dei presenti. Ogni modificazione statutaria che incida in modo non irrilevante sulla natura, sull'oggetto o sull'organizzazione dell'Associazione si considera in ogni caso quale giusta causa di recesso dell'Associato.

3. Ai fini del presente articolo si conteggiano solo gli Associati muniti di diritto di voto per ciascuna singola delibera.

COMITATO TECNICO

Articolo 17

1. Il Comitato tecnico dell'Associazione è composto dai membri del Consiglio direttivo nonché dall'“Istruttore direttivo bibliotecario”, come individuato dalla pianta organica del Comune di

Rovato. È Presidente del Comitato tecnico il Presidente del Consiglio direttivo, ed è Vicepresidente del Comitato tecnico il Vicepresidente del Consiglio direttivo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato per lo svolgimento di tale attività.

2. Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei membri presenti.

3. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il Comitato ha funzioni consultive del Consiglio in relazione agli specifici progetti che quest'ultimo intenda di volta in volta promuovere.

SCIoglimento

Articolo 18

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

CONTROVERSIE

Articolo 19

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla giurisdizione di un Collegio di tre (3) probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

NORME DI CHIUSURA

Articolo 20

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto potranno essere indirizzate dall'Associazione o dai suoi Organi agli Associati mediante il mezzo (posta, e-mail, e-mail certificata, altro) da questi ultimi prescelto all'atto dell'adesione, ad eccezione di ogni convocazione dell'Assemblea che preveda all'ordine del giorno la modifica del presente Statuto, che deve effettuarsi, oltre che mediante il mezzo prescelto, anche mediante affissione all'Albo dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

2. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata dall'Associato all'Associazione mediante lettera raccomandata a.r.; diversamente il recesso si considererà inesistente.

Articolo 21

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme di cui agli artt. da 14 a 35 c.c., nonché 37 e 38 c.c., per quanto applicabili.

Francesco L. Riva
Francesco L. Riva

Gianni Cappella
Francesca Riva
Dario Riva
Francesco De Riva

Maria Luisa
Luca Messali

CHIARI
Il presente documento
all'atto dell'adesione
il 15/03/2011
1446 3
IL RESPONSABILE INCARICATO
Firma su delega del Presidente Provinciale
(Antonio Lucido)

